

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione di borse di studio comunali destinate a premiare il merito scolastico degli studenti residenti nel Comune.
2. L'intervento è finalizzato a valorizzare annualmente l'impegno e i risultati conseguiti nel percorso di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Le borse di studio consistono in riconoscimenti economici, entro un importo massimo determinato annualmente con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza anagrafica nel Comune nell'anno scolastico di conseguimento del diploma;
 - b) conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (corso diurno), presso istituti statali o legalmente riconosciuti, nell'anno scolastico immediatamente precedente all'emanazione del bando;
 - c) votazione finale non inferiore a 90/100;
 - d) assenza di ripetenze nel ciclo di studi cui si riferisce il titolo conseguito.

Art. 3 – Criteri di valutazione

1. La valutazione delle domande è effettuata mediante attribuzione di un punteggio complessivo determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Votazione finale dell'esame di Stato
 - da 90 a 93: punti 2
 - da 94 a 95: punti 4
 - da 96 a 97: punti 6
 - da 98 a 99: punti 8
 - 100/100 o 100/100 con lode: punti 10
 - b) Punteggi aggiuntivi
 - iscrizione a corsi universitari: punti 2
 - attività di volontariato civico o appartenenza ad associazioni (ODV, ETS o altre realtà di volontariato): punti 1 per ciascuna esperienza documentata.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante:
 - a) la votazione conseguita all'esame di Stato;
 - b) l'eventuale iscrizione a corsi universitari;
 - c) le attività di volontariato o l'adesione ad associazioni.

Art. 5 – Formazione della graduatoria

1. Le domande ammissibili sono valutate ai fini della formazione di una graduatoria redatta in ordine decrescente di punteggio complessivo.

Art. 6 – Modalità di assegnazione

1. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria finale fino a concorrenza delle risorse disponibili.
2. L'importo complessivo delle borse di studio, determinato annualmente, è ripartito tra i candidati beneficiari secondo le seguenti percentuali, fino a un massimo di tre borse di studio:
 - a) primo candidato in graduatoria: 40%;
 - b) secondo candidato in graduatoria: 35%;
 - c) terzo candidato in graduatoria: 25%.
3. Qualora il numero dei candidati idonei sia inferiore a tre, l'importo è rimodulato come segue:
 - a) primo candidato in graduatoria: 60%;
 - b) secondo candidato in graduatoria: 40%.

Art. 7 – Criteri di priorità in caso di parità

1. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - a) prevale il candidato che abbia conseguito la votazione finale più elevata all'esame di Stato;
 - b) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato con il maggior credito scolastico attribuito in sede di ammissione all'esame di Stato;
 - c) in caso di ulteriore parità, l'importo della borsa di studio è ripartito in parti uguali tra i candidati interessati.

Art. 8 – Commissione di valutazione, approvazione della graduatoria e assegnazione

1. La valutazione delle domande è effettuata da una Commissione composta dalla Giunta Comunale e da un insegnante residente nel Comune, nominato dal Sindaco.
2. La Commissione provvede all'istruttoria delle domande, all'attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento dell'organo competente.
4. L'assegnazione delle borse di studio è disposta sulla base della graduatoria approvata.

Art. 9 – Borse di studio finanziate da benefattori privati

1. Su richiesta e con finanziamento di soggetti privati, incluse famiglie che intendano intitolare le borse alla memoria di un congiunto, possono essere istituite ulteriori borse di studio.
2. Per la loro assegnazione può essere applicato il presente regolamento oppure una diversa procedura, secondo le indicazioni del soggetto finanziatore.
3. Nel caso in cui si utilizzi il presente Regolamento, la Commissione deve essere integrata con un ulteriore componente, nominato dal benefattore privato.
4. Il Comune può concedere il patrocinio all'iniziativa.